

OGGETTO: **Modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I..**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di apportare una serie di modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;

D E L I B E R A

1. Di apportare al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. le modifiche di seguito indicate:

ART.7 SOGGETTI PASSIVI

- comma 1 - in grassetto sottolineato l'integrazione apportata

Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di cui all'art.2
- b) il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi immobili anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

(omissis)

- c) i locatari, esclusivamente in relazione agli immobili concessi in locazione finanziaria.

d) il concessionario di aree demaniali

- comma 2 - in grassetto sottolineato l'integrazione apportata

In caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, **interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati**, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere

dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

ART.10 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

comma 1 testo attuale:

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il 31 ottobre o entro altro termine stabilito dalla legge, con effetto per l'anno successivo.

testo modificato:

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente **rispettivamente dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale** con deliberazione adottata entro il 31 ottobre o entro altro termine stabilito dalla legge, con effetto per l'anno successivo.

ART.12 RIDUZIONI D'IMPOSTA

al comma 1, che recita:

"L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati."

è aggiunto:

"Si precisa che l'inagibilità ed inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria."

al comma 3 che recita:

"L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, **resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15.**

le parole in grassetto sottolineato sono sostituite dalle seguenti: "resa ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia."

ART.15 PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

- in grassetto sottolineato l'integrazione apportata -

Le cantine, i box, i posti auto coperti e scoperti, le soffitte che costituiscono pertinenze di un'abitazione principale sono assoggettati all'aliquota ridotta prevista per l'abitazione stessa, purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per tipologia. Gli immobili eventualmente posseduti oltre il primo vengono assoggettati all'aliquota ordinaria prevista per la generalità degli immobili diversi dalle abitazioni principali.

Per le pertinenze dell'abitazione principale assoggettate ad aliquota ridotta non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella già prevista per la prima casa. L'ammontare unico di tale detrazione, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per la casa, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima **come sopra individuata.**

ART.20 MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il comma 1 nel testo attuale

"L'imposta deve essere corrisposta:

- mediante versamento diretto al concessionario della riscossione competente per territorio, ovvero
- mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al concessionario".

è sostituito dal seguente:

"L'imposta deve essere versata secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, recepite dal Comune con apposite convenzioni.

L'utilizzo del Modello Unico di pagamento (MOD.F.24) di cui all'art.17 del D.Lgs.n.421/1997 è una modalità di pagamento comunque ammessa."

ART.22 COMUNICAZIONE

- comma 1 - in grassetto sottolineato l'integrazione apportata

I soggetti passivi di cui all'art.7 del presente regolamento dovranno presentare

comunicazione limitatamente alle unità immobiliari rispetto alle quali si è verificata una delle seguenti circostanze:

- acquisto o cessione
- costituzione o estinzione di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi)
- acquisizione o perdita del diritto all'esenzione o all'esclusione dell'I.C.I..
- mutamento delle caratteristiche tali da determinare una variazione nell'ammontare dell'imposta
- stipulazione di contratto di locazione finanziaria
- **concessione di aree demaniali**

E' abrogato il comma 6 nel testo che recitava:

“In caso di decesso del contribuente la comunicazione deve essere presentata dagli eredi entro sei mesi dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della comunicazione stessa.”

2. Le integrazioni e modifiche non previste da norme di legge già vigenti, entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d'Oro al Valor.Militare

SETTORE: Tributi

All'Amministrazione Comunale

S E D E

R E L A Z I O N E

OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I.

Si propone di apportare al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., le modifiche di seguito indicate, al fine di adeguarne il testo alle disposizioni legislative emanate dopo la sua adozione e di meglio precisare e chiarire alcuni aspetti della normativa.

Art.7 SOGGETTI PASSIVI, al comma 1, dopo la lettera C prevedere, ai sensi dell'art.18 della Legge 388/2000, tra i soggetti passivi dell'imposta la lettera d) concessionario di aree demaniali;

al comma 2 specificare che i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D per i quali il locatario assume la qualità di soggetto passivo sono quelli "interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati."

Art.10 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

Precisare, al comma 1, a norma dell'art.42 del T.U. della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs.267/00 che le deliberazioni relative alle aliquote sono di competenza della Giunta Comunale.

Art.12 RIDUZIONI D'IMPOSTA

L'articolo richiama la riduzione, prevista dalla Legge, per i fabbricati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati.

Per esigenze di chiarezza si propone di inserire al comma 1 la seguente precisazione, che riprende il testo previsto dal modello ministeriale di dichiarazione I.C.I.:

"Si precisa che l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria."

Al comma 3, che prevede la possibilità per il contribuente di presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si propone di sostituire le norme citate, ormai sostituite da nuove disposizioni, con la frase "resa ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia."

Art.15 PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Al comma 2 aggiungere in coda, dopo la frase "in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima" la specificazione "come sopra individuata". La precisazione risponde alla necessità di meglio chiarire le modalità di applicazione della detrazione nel procedimento di calcolo dell'imposta dovuta.

Art.20 MODALITA' DI VERSAMENTO

L'articolo disciplina le modalità di versamento dell'imposta, secondo le disposizioni dell'art.52 del D.Lgs.504/92 attualmente in vigore.

In particolare prevede che l'imposta debba essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione o mediante conto corrente postale intestato al Concessionario stesso.

L'art.34, comma 34, del disegno di Legge Finanziaria 2005 prevede, in deroga alle disposizioni citate, che il versamento dell'imposta debba essere effettuato esclusivamente mediante il Mod.F24 di cui all'art.17 del D.Lgs.241/97.

Nelle more dell'approvazione della Legge si propone di sostituire il comma 1 dell'articolo prevedendo la dizione generica "L'imposta deve essere versata secondo le modalità consentite dalle disposizioni di Legge vigenti, recepite dal Comune con apposite convenzioni.

L'utilizzo del Modello unico di pagamento (Mod. F24) di cui all'art.17 del D.Lgs.n.421/1997 è una modalità di pagamento comunque ammessa."

La disposizione consente di evitare indicazioni esplicite a modalità di pagamento – quelle attualmente in vigore – che potrebbero essere soppresse con l'applicazione della Finanziaria o modalità – l'uso esclusivo del Mod.F24 - che potrebbero non entrare in vigore in caso di emendamento.

Al tempo stesso consente al Comune e quindi al contribuente la facoltà di utilizzare il Mod.F24 quale modalità aggiuntiva di pagamento, rispetto alle attuali, anche nel caso in cui la Finanziaria non dovesse essere approvata nel testo attualmente all'esame del Parlamento.

Art.22 COMUNICAZIONE

In attuazione delle norme richiamate per l'art.7, che individua quale soggetto passivo d'imposta il concessionario di aree demaniali, si propone di aggiungere al comma 1, che elenca le circostanze dalle quali deriva l'obbligo di presentazione della comunicazione di variazione (acquisti, cessioni, costituzione o estinzione di diritti reali: usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) la voce "concessione di aree demaniali."

Si sopprime il comma 6, in quanto l'obbligo in esso previsto a carico degli eredi del contribuente in materia di presentazione delle comunicazioni è stato abrogato dalla Legge 323/2001 art.15, c.2.

Si sottopone all'approvazione del consiglio Comunale la relativa deliberazione.

Sesto San Giovanni, 11 novembre 2004

IL DIRIGENTE
(dott. Rossella Fiori)

La delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, UDEUR. Contrari: FI, LN. Assente: AN.